

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1338

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore BEDIN

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 APRILE 2002

—————

Istituzione dell’Ordine del Tricolore

—————

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 18 marzo 1968, n. 263, emanata in occasione del cinquantennale della fine della prima guerra mondiale, ha istituito l' «Ordine di Vittorio Veneto». Tale onorificenza è conferita ai combattenti della guerra 1914-18 decorati della croce al merito di guerra o che si siano trovati nelle condizioni per avere titolo a tale decorazione e che siano in godimento dei diritti civili. Il conferimento dell'onorificenza, mediante decreto del Presidente della Repubblica e su proposta del Ministro della difesa, comporta la concessione delle insegne dell'Ordine di Vittorio Veneto nonché di un assegno annuo vitalizio (inizialmente fissato a lire 60.000, successivamente elevato fino a lire 150.000). La medesima legge n. 263 del 1968 ha stabilito inoltre la concessione di una medaglia ricordo in oro a tutti coloro che hanno prestato servizio militare per almeno sei mesi nelle Forze armate italiane durante la guerra 1914-18.

Il presente disegno di legge intende attribuire ai partecipanti alla seconda guerra mondiale un riconoscimento analogo a quello attribuito ai combattenti della guerra 1914-18 dalla legge 18 marzo 1968, n. 263. Per un'esigenza di equità, sono riconosciuti meritevoli di tale onorificenza non solo coloro che hanno prestato servizio militare, per almeno tre mesi, anche a più riprese, in zona di operazioni, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945, ma anche coloro che combatterono nelle formazioni armate o partigiane, regolarmente inquadrati nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà; e inoltre i combattenti della guerra 1940-1945, i mutilati e invalidi della guerra 1940-1945 titolari di pensione di guerra, gli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia; e infine coloro

che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate alleate in Italia nel periodo 1943-45.

L'articolo 1 istituisce, l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere.

L'articolo 2 prevede che detta onorificenza sia conferita:

a) a coloro che hanno prestato servizio militare o siano stati comunque mobilitati, per almeno tre mesi, anche a più riprese, in territorio dichiarato in stato di guerra, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-45 o nelle formazioni armate partigiane, regolarmente inquadrati nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà;

b) ai decorati al valor militare o al merito di guerra; ai mutilati, agli invalidi e ai feriti per causa di guerra fruanti di pensioni di guerra; agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o prigionia a seguito di fatti bellici accaduti durante il periodo di cui alla lettera a);

c) a coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate alleate in Italia nel periodo 1943-45.

L'articolo 2 stabilisce ancora che l'onorificenza dell'Ordine del Tricolore sia conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

L'articolo 3 prevede che il Capo dell'Ordine del Tricolore sia il Presidente della Repubblica e che l'Ordine sia retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, che lo presiede, da tre generali e un ammiraglio in rappresentanza di ciascuna forza armata, rappresentante dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dal rappresentante

dell'Associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione, dal rappresentante dell'Associazione nazionale combattenti e reduci e dal rappresentante dell'Associazione nazionale partigiani d'Italia. Il presidente ed i membri del Consiglio sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero della difesa.

L'articolo 4 determina le caratteristiche dell'insegna del nuovo ordine e rinvia ad un decreto del Ministro della difesa l'indicazione dei dettagli. È previsto che la medaglia sia realizzata in bronzo e non in oro, come si sarebbe desiderato, essendo impossibile provvedere all'ingente spesa che ciò comporta.

L'articolo 5 descrive le modalità con cui gli interessati devono presentare le domande e i documenti necessari per ottenere l'onorificenza e stabilisce che tali documenti siano

esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo. I cittadini italiani residenti all'estero, i cittadini dell'Unione europea, i cittadini stranieri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), possono presentare la domanda di cui al comma 1 attraverso l'Ambasciata d'Italia del Paese di residenza.

L'articolo 6 prevede la copertura finanziaria, cioè che all'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in euro 11.000.000 per l'anno 2002, si provveda mediante corrispondente riduzione per il medesimo anno dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(L'Ordine del Tricolore)

1. È istituito l'Ordine del Tricolore, comprendente l'unica classe di cavaliere.

Art. 2.

(Il conferimento dell'onorificenza)

1. L'onorificenza è conferita:

a) a coloro che hanno prestato servizio militare, o siano stati comunque mobilitati, per almeno tre mesi, anche a più riprese, in territorio dichiarato in stato di guerra, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945, o nelle formazioni armate partigiane, regolarmente inquadrato nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà;

b) ai decorati al valor militare o al merito di guerra, ai mutilati, agli invalidi, ai feriti per causa di guerra titolari di pensione di guerra, agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia, a seguito di fatti bellici accaduti durante il periodo di cui alla lettera *a)*;

c) a coloro che hanno prestato servizio militare nelle Forze armate alleate in Italia nel periodo 1943-45.

2. L'onorificenza dell'Ordine del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Art. 3.

(Gli organi dell'Ordine)

1. Il Capo dell'Ordine è il Presidente della Repubblica.

2. L'Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, presidente, da tre generali e da un ammiraglio, in rappresentanza delle quattro Forze armate, dal rappresentante dell'associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra, dal rappresentante dell'associazione nazionale reduci dalla prigionia, dall'internamento e dalla guerra di liberazione, dal rappresentante dell'associazione nazionale combattenti e reduci e dal rappresentante dell'associazione nazionale partigiani d'Italia.

3. Il presidente ed i membri del consiglio dell'Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa.

Art. 4.

(L'insegna)

1. L'insegna dell'Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo con al centro il tricolore.

2. L'insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composta da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana.

3. I disegni e le misure dell'insegna e del nastro di seta sono definiti con apposito decreto del Ministro della difesa.

Art. 5.

(La domanda)

1. Per ottenere l'onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Ministero

della difesa secondo le modalità definite nel decreto di cui al comma 3 dell'articolo 4, allegando autocertificazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge.

2. I cittadini italiani residenti all'estero, i cittadini dell'Unione europea, i cittadini stranieri di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), possono presentare la domanda di cui al comma 1 attraverso l'ambasciata d'Italia del Paese di residenza.

3. Le domande ed i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall'imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

Art. 6.

(L'onere finanziario)

1. All'onere complessivo di 11.000.000 di euro derivante dall'attuazione della presente legge, ivi comprese le spese per il funzionamento del consiglio di cui all'articolo 3, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2002.

